

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, ATER di Potenza

Via Municipio n. 1 – 85050 Tito (PZ) – Tel. 0971/796211 – Fax 0971/794489

PEC: garecuc@pec.comune.tito.pz.it

COMUNE DI TITO

INTERVENTO DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' "AIA DE MONACI" - comune di Tito MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CIG - 89339397AF

Pubblicazione FAQ pervenute a tutto il 28/10/2021

- **D.1** ... 11/10/2021 ... Si chiede di chiarire se il requisito relativo all'iscrizione all'albo cat. 9 classe C, è cumulabile nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del 30 gennaio 2013 n. 01/ALBO/CN del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e s.m.i.....
- **R.1** Il quesito non è sufficientemente chiaro. La delibera richiamata nel quesito attiene ai requisiti per l'iscrizione i categoria 9 classe A, non si comprende a che titolo sia stato ricondotto alla procedura in oggetto.
- **D.2** ... 11/10/2021 ... Con la presente per chiedere conferma in merito alla possibilità di partecipare alla presente procedura di gara sotto forma di RTI COSTITUENDO VERTICALE avente i seguenti requisiti:
 - MANDATARIA: possesso categoria OG12 VI BIS iscrizione ANGA categoria 4 classe E - iscrizione ANGA categoria 9 classe C;
 - MANDANTE: possesso categoria OS21 classe IV-iscrizione ANGA categoria 4 classe E.
- **R.2** ... E' ammessa la partecipazione in ATI, al riguardo si fa rilevare che laddove il mandante oltre ai lavori della scorporabile assuma anche una parte dei lavori della categoria prevalente, il costituendo RTI sarà di tipo misto. Si fa rilevare inoltre che ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, punto 2,d dell'avviso di manifestazione d'interesse, tutte le associate in qualsiasi forma partecipanti alla gara, compreso le imprese consorziate, devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 9, classe C.
- D.3 ... 12/10/2021 ... la scrivente ATI è in possesso della categoria OG12 e OS21 per partecipare alla manifestazione di interesse è obbligatoria l'iscrizione alla categoria 4 oppure essendo un'opera speciale possiamo indicare il ns. trasportatore?



- **R.3** ... La categorie 4 non posseduta dal concorrente è interamente subappaltatile a condizione che l'importo del sub affidamento non superi il limite del 50% dell'importo del contratto, così come stabilito dall'art. 105, D.lgs 50/2016.
- D.4 ... 12/10/2021 ... in riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, con la presente siamo a chiedere se in un RTI di tipo VERTICALE composto da due società, entrambe le ditte debbano possedere tutti i requisiti di ordine speciale previsti all'art.6 comma 2 (a,b,c,d); oppure se è possibile la partecipazione alla manifestazione di un RTI di tipo VERTICALE così composto: MANDATARIA Società che possiede: SOA OG12 class. IV Categoria Prevalente ANGA CAT.9 C ANGA CAT.4 E MANDANTE Società che possiede: SOA OS 21 class. I Categoria Scorporabile.
- **R.4** Ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, punto 2.d dell'avviso di manifestazione d'interesse, tutte le associate in qualsiasi forma partecipanti alla gara, compreso le imprese consorziate, devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 9, classe C.
- **D.5** ... 12/10/2021 ... si chiede se per la partecipazione in ATI c'è bisogno che tutte le imprese del raggruppamento siano iscritte all'albo gestori ambientali per la categoria 9 classe C, oppure per le mandanti è sufficiente essere iscritti alla categoria 9 anche con classi inferiori.
- **R.5** Ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, punto 2,d dell'avviso di manifestazione d'interesse, tutte le associate in qualsiasi forma partecipanti alla gara, compreso le imprese consorziate, devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 9, classe C.
- **D.6** ... 13/10/2021 ... chiediamo se l'iscrizione alla categoria 4 classe E e' subappaltabile o deve essere posseduta da tutte le imprese che formeranno il raggruppamento.
- **R.6** ... La categoria 4 non posseduta dal concorrente è interamente subappaltatile a condizione che l'importo del sub affidamento non superi il limite del 50% dell'importo del contratto, così come stabilito dall'art. 105, D.lgs 50/2016.

D.7 ... 13/10/2021 ...

Si chiede di precisare:

1. se è consentita la partecipazione ad impresa con attestazione SOA in OG12 classifica III BIS (che abilita le imprese a partecipare alle gare di appalto per l'importo dell'attestazione posseduta ed incrementata di 1/5, quindi fino ad euro 1.800.000)



- 2. in caso di ati VERTICALE, se ANCHE la mandante (che partecipa esclusivamente per le opere di cui alla categoria OS21) deve possedere iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4/E e 9/C.
- **R.7**. E' ammessa la partecipazione ad imprese con attestazione SOA in categoria OG12 classifica III, con l'incremento del 20% della categoria posseduta.
- **R.7** La categoria 4 non posseduta dal concorrente è interamente subappaltatile a condizione che l'importo del sub affidamento non superi il limite del 50% dell'importo del contratto, così come stabilito dall'art. 105, D.lgs 50/2016;

Ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, punto 2.d dell'avviso di manifestazione d'interesse, tutte le associate in qualsiasi forma partecipanti alla gara, compreso le imprese consorziate, devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 9, classe C.

- **D.8** ... 14/10/2021 ... essendo in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la sola Categoria 9 Classe C, chiedo se è possibile partecipare subappaltando la Categoria 4 Classe E ad impresa in possesso del suddetto requisito.
- **R.8** Fermo restando il possesso dei requisti nella categoria OG12 classifica IV e OS21 Classifica I, la categoria 4 non posseduta dal concorrente è interamente subappaltatile a condizione che l'importo del sub affidamento non superi il limite del 50% dell'importo del contratto, così come stabilito dall'art. 105, D.lgs 50/2016.
- **D.9** ...14/10/2021 ... Si può partecipare alla manifestazione di interesse come impresa mandataria(capogruppo) pur non avendo la categoria ANGA 4 F e 9 C requisiti obbligatori che vengono ricoperti dall'impresa mandante?
- **R.9**... Ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, punto 2,d dell'avviso di manifestazione d'interesse, tutte le associate in qualsiasi forma partecipanti alla gara, compreso le imprese consorziate, devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 9, classe C.
- **D.10** ...19/10/2021 Siamo interessati a partecipare alla gara in RTI: la mandataria è in possesso della SOA OG 12 classe V e delle Categorie ANGA la 4B e 9C, mentre la Mandante ha come requisito la categoria OS 21, le mancano quelle inerenti l'ANGA. è possibile con tali requisiti fare una RTI di tipo verticale e partecipare alla manifestazione di interesse ?
- R.10... Si veda l'AVVISO di Rettifica e proroga dei termini del 21/10/2021.



D.11 ... 19/10/2021 In riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma circa la partecipazione di un RTI di tipo verticale di due imprese, entrambe in possesso delle CAT.9 C, di cui però una in possesso della categoria OG12 class.IV (mandataria) e una in possesso della categoria OS 21 class.I (mandante)

R.11... Si veda l'AVVISO di Rettifica e proroga dei termini del 21/10/2021.

D.12 ... 19/10/2021 Si chiede di giustificare il requisito richiesto allart.6 punto 2.d, per il quale le componenti di un RTI verticale in cui la mandataria possiede la OG12 e la mandante la OS21, ma entrambe costrette al possesso della cat.9; ciò in contrasto a quanto previsto dallart.83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione cd. Principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, così come giustificato in termini giurisprudenziali (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017 n.2232; id., V, 24 febbraio 2017 n.869). Tale osservazione trova altresì riscontro nell'individuazione dell'ambito ottimale del territorio e delle prestazioni, soprattutto nelle gare di maggiore rilievo - quali quelle indette dalle centrali di committenza, che pure hanno come loro ruolo precipuo il perseguimento di obiettivi di efficientamento della spesa pubblica, atteso che può ritenersi manifestamente illogico considerare ambiti ottimali lotti per l'affidamento dei quali possono concorrere individualmente soltanto poche imprese di grandi dimensioni con preclusione alla partecipazione individuale delle altre imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato (cfr., in tema, TAR Lazio, II, 30 agosto 2016, n. 9941 e 26 gennaio 2017, n. 1345).

R.12... Si veda l'AVVISO di Rettifica e proroga dei termini del 21/10/2021.

D.13 ... 19/10/2021 In riferimento a quanto indicato nell' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO" in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale e nel dettaglio punto 2.d "iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 9 classe C", viene più volte specificato nelle risposte ai quesiti pubblicati, che in caso di associazione, TUTTE LE IMPRESE DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DELLA CATEGORIA 9 CLASSE C. In merito alla classe, facciamo presente che la delibera ANAC n. 498 del 10 maggio 2017 precisa che: l'iscrizione all'ANGA è un requisito di ordine professionale, tecnico qualitativo di natura soggettiva e che si rivolge a tutte le imprese dell'ATI, le cui classi si possono cumulare, purchè siano possedute singolarmente da ciascuna impresa. La delibera ANAC specifica che, in ossequio alle finalità dell'istituto del RTI, pur confermando che tutti i componenti del raggruppamento debbano possedere l'iscrizione sulla base della ripartizione delle lavorazioni, in quanto requisito di natura soggettiva, è consentito alle imprese associate procedere con il cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti richiesti dall'avviso e/o bando di gara, in ragione delle lavorazioni che ciascuna di esse deve eseguire all'interno dell'ATI. Per tale motivo, SI CHIEDE di consentire il cumulo delle classi per la categoria 9 richiesta nell'avviso di indagine di mercato, rettificando anche le risposte ai chiarimenti pubblicati.



R.13... Si veda l'AVVISO di Rettifica e proroga dei termini del 21/10/2021.

D.14 ... 19/10/2021 Con riferimento alla procedura di cui trattasi, la scrivente, presa visione dei chiarimenti pubblicati nella data dello scorso 18/10/2021, espone a codesta spett.le Stazione Appaltante le proprie considerazioni riguardo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 9 classe C "Bonifica di siti". Il suddetto requisito, nell'Avviso Pubblico dell08/10/2021, viene richiesto " posseduto da tutte le imprese associate in qualsiasi forma partecipanti alla gara compreso le eventuali consorziate esecutrici di lavori", pur essendo l'appalto costituito da opere generali OG12 e opere scorporabili altamente specialistiche OS21. Orbene la categoria SOA riconducibile all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali 9 può essere la categoria OG12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale", e non già la categoria SOA OS21 "Opere strutturali speciali" fra le cui attività ricomprende "[...]in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni" lavorazioni che autonomamente considerate non riguardano la bonifica dei siti (categoria 9 classe C). Inoltre, la classifica richiesta dal bando per la categoria 9 e cioè la classifica C fino a 2.500.000,00 è sufficiente a ricoprire l'intero importo dell'appalto, di conseguenza, il possesso del requisito di esecuzione nella categoria 9 classe C da parte della mandataria qualificata SOA per la categoria OG12 prevalente, garantisce il possesso del requisito richiesto. Com'è noto, in caso di partecipazione in ATI, i requisiti richiesti devono essere commisurati alle effettive attività che ciascuna associata si impegna a svolgere e per le quali è qualificata. Gli operatori qualificati per le lavorazioni OS21 non effettuano normalmente attività di bonifica di siti. L'aver previsto il possesso di un requisito di esecuzione (per legge vietato in avvalimento) obbligatoriamente associato a due categoria SOA diverse tra loro e non necessariamente correlate, restringe fortemente la platea degli operatori economici che possono accedere alla gara. Per i suddetti motivi si chiede di chiarire le motivazioni tecniche progettuali che hanno portato all'obbligatorietà dell'iscrizione alla categoria 9 anche per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS21.

R.14... Si veda l'AVVISO di Rettifica e proroga dei termini del 21/10/2021.

D.15 ... In riferimento alla risposta R.13 pubblicata nelle FAQ aggiornate, facciamo presente che la risposta non trova riscontro nell'AVVISO di Rettifica e proroga dei termini del 21/10/2021. A tal fine si chiede nuovamente, di chiarire se, in caso di ATI di tipo orizzontale e/o misto, in merito al requisito 2.d è ammesso il cumulo delle classi così come previsto dalla delibera ANAC n. 498 del 10/05/2017.

R.15.... In aderenza a quanto indicato dall'ANAC nella delibera n. 498/2017, i singoli operatori economici componenti un'ATI (orizzontale o mista) possono – al fine di raggiungere il requisito prescritto – procedere al cumulo delle rispettive classi di iscrizione



all'Albo, purché ciò avvenga in simmetria rispetto all'importo dei lavori che ciascuno di essi dovrà eseguire in ordine alla categoria prevalente prevista dal bando.

Dalla Centrale Unica di Committenza, lì 28/10/2021